Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 83 dell'8 aprile 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 84/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. **53.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **54.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; *b)* Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **55.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2008, n. **53.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACUERDO DE COOPERACIÓN
SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS)
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Y EL ESTADO DE ISRAEL

DOHODA
MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY
A STATEM IZRAEL
O SPOLUPRÁCI O CIVILNIM GLOBALNIM DRUZICOVÉM NAVIGACNIM SYSTEMU (GNSS)

SAMARBEJDSAFTALE
OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER
OG STATEN ISRAEL

KOOPERATIONSABKOMMEN
ÜBER EIN GLOBALES ZIVILES SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN
UND DEM STAAT ISRAEL

EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING IISRAELI RIIGI VAHELINE
TSIVIILOTSTARBELISE GLOBAALSE NAVIGATSIOONISATELLIITIDE SÜSTEEMI (GNSS)
ALANE KOOSTÖÖLEPING

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS)
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE STATE OF ISRAEL

ACCORD DE COOPÉRATION
CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL
DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS) À USAGE CIVIL
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
ET L'ÉTAT D'ISRAËL

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LO STATO D'ISRAELE

EIROPAS KOPIENAS UN TĀS DALĪBVALSTU
UN IZRAĒLAS VALSTS
SADARBĪBAS NOLĪGUMS
PAR CIVILU GLOBĀLU NAVIGĀCIJAS SATELĪTU SISTĒMU (GNSS)

EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIU NARIU
IR IZRAELIO VALSTYBES
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
DEL CIVILINES PASAULINES PALYDOVINES NAVIGACIJOS SISTEMOS (GNSS)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI,
VALAMINT IZRAEL ÁLLAM KÖZÖTT
A POLGÁRI GLOBÁLIS NAVIGÁCIÓS MŰHOLDRENDSZEREKRŐL (GNSS)

FTEHIM TA' KOPERAZZJONI
DWAR SISTEMA ĊIVILI TA' NAVIGAZZJONI GLOBALI BIS-SATELLITA (GNSS)
BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA
U L-ISTAT TA' IŻRAEL

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
BETREFFENDE EEN CIVIEL GLOBAAL NAVIGATIESATELLIETSYSTEEM (GNSS)
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN
EN DE STAAT ISRAËL

UMOWA O WSPOLPRACY
W ZAKRESIE CYWILNEGO GLOBALNEGO SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ (GNSS)
POMIEDZY WSPOLNOTA EUROPEJSKA I JEJ PANSTWAMI CZLONKOWSKIMI
A PANSTWEM IZRAEL

ACORDO DE COOPERAÇÃO
RELATIVO A UM SISTEMA MUNDIAL
DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE (GNSS) PARA UTILIZAÇÃO CIVIL,
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E O ESTADO DE ISRAEL, POR OUTRO

DOHODA O SPOLUPRACI,
KTORA SA TÝKA CIVILNEHO GLOBALNEHO NAVIGACNEHO SATELITNEHO SYSTEMU (GNSS),
MEDZI EUROPSKYM SPOLOCENSTVOM A JEHO CLENSKÝMI STATMI
A STATOM IZRAEL

SPORAZUM O SODELOVANJU
PRI CIVILNEM GLOBALNEM SATELITSKEM NAVIGACIJSKEM SISTEMU (GNSS)
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRZAVAMI CLANICAMI
TER DRZAVO IZRAEL

MAAILMANLAAJUISTA
SIVIILISATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄÄ (GNSS)-KOSKEVA
EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
JA ISRAELIN VALTION VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS

SAMARBETSAVTAL
OM ETT CIVILT GLOBALT SYSTEM FÖR SATELLITNAVIGERING (GNSS)
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH STATEN ISRAEL, Å ANDRA SIDAN

הסכם שיתוף פעולה
במערכת ניווט לוויינים עולמית לשימוש אזרחי (GNSS)
בין הקהילה האירופית והמדינות החברות בה
לבין מדינת ישראל

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE
DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LO STATO D'ISRAELE

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la "Comunità",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominate "gli Stati membri della Comunità",

da un lato, e

LO STATO D'ISRAELE, di seguito denominato anche "Israele",

dall'altro,

nel seguito denominate "le Parti"

CONSIDERANDO gli interessi comuni per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Israele,

RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto da Israele nel campo delle attività di navigazione satellitare,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Israele, Europa ed altre regioni del mondo,

DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra Israele e la Comunità e tenendo conto dell'Accordo euromediterraneo, entrato in vigore il 1° giugno 2000,[1] che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

---

[1] GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le parti nell'ambito del contributo europeo ed israeliano ad un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

"Ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Tali meccanismi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.

"GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana.

"Elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali.

"Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale.

"Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti.

"Interoperabilità", a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.

"Proprietà intellettuale", la nozione definita all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

"Responsabilità", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità non contrattuale").

"Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che è classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti. Per l'Unione europea queste norme sono contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001,[1] che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi specificati in appresso alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

1. Vantaggio reciproco basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti.

2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO.

3. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani per scopi civili.

4. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione.

5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3.

[1] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. I settori aperti alle attività di cooperazione in materia di navigazione satellitare e di generazione/trasmissione di segnali orari sono i seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.

2. Le Parti hanno facoltà di concludere un accordo separato avente ad oggetto l'estensione della cooperazione ai seguenti settori:

2.1. tecnologia e prodotti sensibili GALILEO contemplati dalla regolamentazione dell'UE, dell'UE e degli Stati membri dell'ESA, del MTCR e dell'accordo di WASSENAAR sui controlli delle esportazioni, nonché la criptografia e le tecnologie e i prodotti di maggior rilievo per la sicurezza dell'informazione,

2.2. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmento spaziale, terrestre e utente),

2.3. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,

2.4. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché,

2.5. lo scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione della Comunità europea relativa all'istituzione dell'impresa comune GALILEO e alla sua struttura istituzionale, nonché di quella relativa all'istituzione di un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione ed i controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

ARTICOLO 5

Tipologia delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le loro misure di regolamentazione applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13.

ARTICOLO 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.

2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Israele e nella Comunità.

3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.

4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore.

5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili della Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU.

ARTICOLO 7

Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e israeliani di ricerca, ivi compreso il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, del Ministero della Scienza e della tecnologia di Israele e del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di Israele.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione di Israele alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali israeliane, al fine di costruire il sistema GALILEO, nonché di promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Sarà istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.

3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di GALILEO/EGNOS, nell'osservanza dei più elevati standard internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

4. Le esportazioni di prodotti sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate da Israele verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli Accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 instaura un meccanismo appropriato che consenta ad Israele di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione.

5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero israeliano della Scienza e della Tecnologia, il Ministero israeliano dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, l'Agenzia spaziale israeliana e l'Agenzia spaziale europea.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e israeliane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e Israele studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme in tema di controlli delle esportazioni, la pertinente legislazione della Comunità europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del trattato dell'Unione europea sul controllo dell'assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonché altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative correlate degli Stati membri dell'UE e di Israele.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obbiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obbiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare, attraverso il Comitato di cui all'articolo 14, una cooperazione e scambi sulle norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra e alla protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti di Israele agli organismi di normalizzazione europei.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale

1. L'interoperabilità dei sistemi terrestri di navigazione satellitare di portata mondiale e regionale migliora la qualità dei servizi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi.

2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Israele di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. Le Parti confermano la decisione di istituire in Israele una Stazione regionale di monitoraggio dell'integrità del sistema, come prima iniziativa in vista di una migliore futura estensione di EGNOS nella regione.

3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.

3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obbiettivi comuni.

4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale è utilizzato per garantire la continuità dei servizi GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, a nome di Israele, dal governo dello Stato di Israele e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.

2. Nell'osservanza degli obbiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, nel seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

2.1. promuovere le varie attività di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 13, fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione;

2.2. offrire consulenza alle Parti sui mezzi più opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo;

2.3. verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo.

3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni dovrebbero tenersi, in alternanza, nella Comunità ed in Israele. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Se le Parti lo ritengono opportuno, il Comitato può istituire Gruppi misti tecnici su materie determinate.

4. Nell'osservanza della legislazione applicabile della Comunità europea le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un pertinente organismo israeliano all'impresa comune (IC) GALILEO e a qualsiasi organismo successore istituito dalla Comunità secondo le proprie procedure.

ARTICOLO 15

Finanziamento

1. L'ammontare e le modalità del contributo di Israele al programma GALILEO formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa della Comunità europea.

2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai programmi di cooperazione conclusi dalle Parti in virtù del presente accordo, nell'osservanza dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione ai partecipanti dell'altra Parte di un sostegno finanziario che preveda l'acquisto di attrezzature, le Parti assicurano che sul trasferimento di tali attrezzature da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte non vengano riscossi dazi doganali in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 16

Scambio di informazioni

1. Le Parti prendono disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

2. Salvo diversa disposizione, la denuncia del presente accordo non incide sulla validità né sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, né di specifici diritti ed obblighi che da esso traggano fondamento.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento.

4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi alla controparte, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l'accordo.

5. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica.

I testi in lingua inglese e in lingua ebraica sono i soli facenti fede

Hecho en Bruselas, el trece de julio del dos mil cuatro.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addi' tredici luglio duemilaquattro.

Briselē, divtūkstoš ceturtā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta Briuselyje, du tūkstančiai ketvirtų metų liepos tryliktą dieną

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tlettax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego lipca roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e quatro.

V Bruseli trinásteho júla dvetisícštyri

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundrafyra.

נעשה בבריסל ביום השלושה עשר בחודש יולי אלפיים וארבע שהוא היום העשרים ורביעי בחודש תמוז
התשס"ד

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE STATE OF ISRAEL

THE EUROPEAN COMMUNITY hereinafter referred to as the "Community",

and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Contracting parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as "Member States",

of the one part, and

THE STATE OF ISRAEL hereinafter also referred to as "Israel",

of the other part,

hereinafter referred to as "the Parties"

CONSIDERING the common interests in the development of a global navigation satellite system for civil use,

RECOGNISING the importance of GALILEO as a contribution to navigation and information infrastructure in Europe and Israel,

RECOGNISING the advanced state of Israel's satellite navigation activities,

CONSIDERING the increasing development of GNSS applications in Israel, Europe and other areas in the world,

DESIRING to strengthen the cooperation between Israel and the Community and taking into consideration the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part [1], which entered into force on the 1 of June 2000.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

[1] OJ L 147, 21.6.2000, p. 3.

ARTICLE 1

Objective of the agreement

The objective of the agreement is to encourage, facilitate and enhance cooperation between the Parties within European and Israeli contributions to a civil global navigation satellite system (GNSS).

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

"Augmentation" means regional or local mechanisms such as the European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). They provide the users of satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation(s) in use, and additional range/pseudo-range inputs or corrections to, or enhancements of, existing pseudo-range inputs. These mechanisms enable users to obtain enhanced performance, such as increased accuracy, availability, integrity, and reliability.

"GALILEO" means an autonomous civil European global satellite navigation and timing system under civil control, for the provision of GNSS services designed and developed by the Community and its Member States. The operation of GALILEO may be transferred to a private party. GALILEO envisages one or more services for open, commercial and safety of life purposes.

"GALILEO local elements" are local mechanisms that provide the users of GALILEO satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation in use. Local elements may be deployed for additional performance around airports, seaports and in urban or other geographically challenging environments. GALILEO will provide generic models for local elements.

"Global navigation, positioning and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation or timing signals to provide a service, or to operate with a regional augmentation.

"Regulatory measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or similar action by a Party.

"Interoperability" means at user level a situation where a dual-system receiver can use signals from two systems together for equal or better performance than by using only one system.

"Intellectual property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, July 14, 1967.

"Liability" means the legal accountability of a person or legal entity to compensate for damage caused to another person or legal entity in accordance with specific legal principles and rules. This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non-contractual liability).

"Classified information" means official information that requires protection in the interests of national defence or foreign relations of the Parties, and is classified in accordance with their applicable laws and regulations. For the European Union the rules are contained in Council Decision 2001/264/EC of 19 March 2001adopting the Council's security regulations [1].

ARTICLE 3

Principles of the cooperation

The Parties agreed to apply the following principles to cooperation activities covered by this agreement:

1. Mutual benefit based on an overall balance of rights and obligations including contributions.

2. Partnership in the GALILEO Programme in accordance with the procedures and rules governing the management of GALILEO.

3. Reciprocal opportunities to engage in cooperative activities in European and Israeli GNSS projects for civil use.

4. Timely exchange of information that may affect cooperative activities.

5. Appropriate protection of intellectual property rights as referred to in Article 8(3) of this Agreement.

[1] OJ L 101, 11.4.2001, p. 1.

ARTICLE 4

Scope of cooperation activities

1. The sectors for cooperative activities in satellite navigation and timing are: scientific research, industrial manufacturing, training, application, service and market development, trade, radio-spectrum issues, integrity issues, standardisation and certification and security. The Parties may adapt this list of issues by decision by the Joint Steering Committee established under Article 14 of this Agreement.

2. Extending cooperation, if requested by the Parties to:

2.1. GALILEO sensitive technologies and items under EU, EU and ESA Member States, MTCR and WASSENAAR agreement export control regulation as well as cryptography and major information security technologies and items,

2.2. GALILEO System Security Architecture (space, ground and user segments),

2.3. Security control features of the GALILEO global segments,

2.4. Public Regulated Services in their definition, development, implementation, test and evaluation and operational (management and use) phases, as well as

2.5. Exchange of classified information concerning satellite navigation and GALILEO

would be subject to an appropriate separate agreement to be concluded between the Parties.

3. This Agreement shall not affect the application of European Community legislation establishing the GALILEO Joint Undertaking and its institutional structure or establishing a successor entity to the GALILEO Joint Undertaking. Nor does this Agreement affect the applicable laws, regulations and policies implementing non-proliferation commitments and export control for dual-use items and national domestic measures regarding security and controls of intangible transfers of technology.

ARTICLE 5

Forms of cooperation activities

1. Subject to their applicable regulatory measures, the Parties shall foster, to the fullest extent practicable, the cooperative activities under this Agreement with a view to providing comparable opportunities for participation in their activities in the sectors listed under Article 4.

2. The Parties agree to conduct cooperative activities as mentioned in Articles 6 to 13 of this Agreement.

ARTICLE 6

Radio spectrum

1. Building on past successes in the framework of the International Telecommunication Union, the Parties agree to continue cooperation and mutual support in radio-spectrum issues.

2. In this context the Parties shall promote adequate frequency allocations for GALILEO in order to ensure the availability of GALILEO services for the benefit of users worldwide and notably in Israel and in the Community.

3. Moreover, the Parties recognise the importance to protect radio navigation spectrum from disruption and interference. To this end they shall identify sources of interference and seek mutually acceptable solutions to combat such interference.

4. The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism in order to ensure effective contacts and collaboration in this sector.

5. Nothing in this Agreement shall be construed so as to derogate from the applicable provisions of the International Telecommunications Union, including the ITU Radio Regulations.

ARTICLE 7

Scientific research

The Parties shall promote joint research activities in the field of GNSS through European and Israeli research programmes including the European Community Framework Programme for Research and Development, and the research programmes of the European Space Agency, the Ministry of Science and Technology of Israel and the Ministry of Industry, Trade and Labour of Israel.

The joint research activities should contribute to planning the future developments of a GNSS for civil use.

The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism aimed at ensuring effective contacts and participation in the research programmes.

ARTICLE 8

Industrial cooperation

1. The Parties shall encourage and support the cooperation between the industries of the two sides, including by the means of joint ventures and Israeli participation in relevant European industrial associations, as well as, European participation in relevant Israeli industrial associations, with the objective of setting up the GALILEO system as well as promoting the use and development of GALILEO applications and services.

2. A joint advisory group on industrial cooperation shall be established, under the Steering Committee set up under Article 14, in order to investigate and guide the cooperation on satellite manufacturing, launch services, ground station building, and application products.

3. To facilitate industrial cooperation the Parties shall grant and ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights at the fields and sectors relevant to the development and operation of GALILEO/EGNOS, in accordance with the highest international standards, including effective means of enforcing such standards.

4. Exports by Israel to third countries of sensitive items developed specifically and funded by the GALILEO programme will have to be submitted for prior authorisation by the competent GALILEO security authority, if that authority has recommended that these items be subject to export authorisation in accordance with applicable regulatory measures. Any separate agreement referred to in Article 4(2) of the Agreement shall also elaborate an appropriate mechanism for Israel to recommend potential items to be subject to export authorisation.

5. The Parties shall encourage strengthened ties between Ministry of Industry, Trade and Labour of Israel, Ministry of Science and Technology of Israel, the Israel Space Agency, and the European Space Agency to contribute to the objectives of the Agreement.

ARTICLE 9

Trade and market development

1. The Parties shall encourage trade and investment in European and Israeli satellite navigation infrastructure, equipment, GALILEO local elements and applications.

2. To this end the Parties shall raise the level of public awareness concerning the GALILEO satellite navigation activities, identify potential barriers to growth in GNSS applications and take appropriate measures to facilitate this growth.

3. To identify and respond effectively to user needs the Community and Israel shall consider establishing a joint GNSS user forum.

4. This agreement will not affect the rights and obligations of the Parties under the World Trade Organisation, relevant export control rules, relevant European Community legislation on the control of exports of dual-use items and technology, provisions adopted under the Treaty of the European Union concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses, relevant international instruments such as the Hague Code Of Conduct on Ballistic Missiles and related EU Member States and Israeli legislation.

ARTICLE 10

Standards, Certification and Regulatory Measures

1. The Parties recognise the value of coordinating approaches in international standardisation and certification fora concerning global satellite navigation services. In particular the Parties will jointly support the development of GALILEO standards and promote their application worldwide, emphasising interoperability with other GNSS systems.

One objective of the coordination is to promote broad and innovative use of the GALILEO services for open, commercial and safety of life purposes as a worldwide navigation and timing standard. The Parties agree to create favourable conditions for developing GALILEO applications.

2. Consequently, to promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on all GNSS matters that arise notably in the International Civil Aviation Organisation, the International Maritime Organisation and the International Telecommunications Union.

3. At bilateral level the Parties shall ensure that measures relating to technical standards, certification and licensing requirements and procedures concerning GNSS do not constitute unnecessary barriers to trade. Domestic requirements shall be based on objective, non-discriminatory, pre-established transparent criteria.

4. At expert level the Parties intend to organise cooperation and exchanges through the Committee under Article 14 on standards covering signal codes, navigation, ground receiver equipment and navigation application security. Moreover, the Parties shall promote the participation of Israeli representatives in European standardisation organisations.

ARTICLE 11

Development of global and regional GNSS ground augmentation systems

1. Interoperability of global and regional ground satellite navigation systems enhances the quality of services available to users. The Parties shall collaborate to define and implement ground system architectures allowing an optimal guarantee of GALILEO integrity and continuity of GALILEO services.

2. To this end at the regional level the Parties shall cooperate in implementing and building a ground regional augmentations system based on GALILEO system in Israel. Such a regional system is foreseen to provide regional integrity services additional to those provided by the GALILEO system globally. As a precursor, the Parties confirm the decision to establish a Regional Integrity Monitoring Station in Israel in order to improve a future EGNOS extension in the region.

3. At local level the Parties shall facilitate the development of GALILEO local elements.

ARTICLE 12

Security

1. The Parties are convinced of the need to protect Global Navigation Satellite Systems against misuse, interference, disruption and hostile acts.

2. The Parties shall take all practicable steps to ensure the continuity and safety of the satellite navigation services and the related infrastructure in their territories.

3. The Parties recognise that cooperation to ensure security of the GALILEO system and services are important common objectives.

4. Hence the Parties shall establish an appropriate consultation channel to address GNSS security issues. This channel shall be used to ensure the continuity of the GNSS services.

The practical arrangements and procedures are to be defined between the competent security authorities of both Parties.

ARTICLE 13

Liability and cost recovery

The Parties will cooperate, as appropriate, to define and implement a liability regime and cost recovery arrangements in order to facilitate the provision of civil GNSS services.

ARTICLE 14

Cooperative mechanism

1. The coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement shall be accomplished on behalf of Israel, by the Government of the State of Israel and, on behalf of the Community and its Member States, by the European Commission.

2. In accordance with the objective in Article 1 these two entities shall establish a GNSS Steering Committee hereinafter referred to as the "Committee" for the management of this Agreement. This Committee shall consist of official representatives of each Party and it shall establish its own rules of procedure.

The functions of the Steering Committee shall include:

2.1. Promoting, making recommendations to and overseeing the different cooperative activities as mentioned in Articles 4 to 13 of the Agreement;

2.2. Advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement;

2.3. Reviewing the efficient functioning and implementation of this Agreement.

3. The Committee shall, as a general rule, meet annually. The meetings should be held alternatively in the Community and in Israel. Additional meetings may be organised at the request of either Party.

The costs incurred by the Committee or in its name shall be borne by the Party to whom members relate. The costs other than those for travel and accommodation which are directly associated with meetings of the Committee shall be borne by the host Party. The Committee may set up Joint Technical Working Groups on specific subjects where the Parties consider it appropriate.

4. In accordance with the applicable European Community legislation the Parties welcome the participation of a relevant Israeli entity in the GALILEO Joint Undertaking (JU) as well as in any successor entity established by the Community in accordance with its relevant procedures.

ARTICLE 15

Funding

1. The amount and arrangements of Israeli contribution to the GALILEO programme through the GALILEO Joint Undertaking will be subject to a separate agreement subject to compliance with the institutional arrangements of the applicable European Community legislation.

2. Free movement of goods, persons, services and capital shall apply to cooperative schemes of the Parties under this Agreement in accordance with the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States of the one part, and the State of Israel, of the other part.

3. Without prejudice to paragraph 2 when specific cooperative schemes of one Party provide for funds to participants from the other Party, and the funds allow for the purchase of equipment, the Parties shall ensure that no custom duties will be imposed on the transfer of this equipment from one Party to the participants of the other Party in accordance with the laws and regulations applicable in the territories of each Party.

ARTICLE 16

Exchange of information

1. The Parties shall establish administrative arrangements and enquiry points in order to provide for consultations and effective implementation of the provisions of this Agreement.

2. The Parties shall encourage further information exchanges concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.

ARTICLE 17

Consultation and dispute resolution

1. The Parties shall promptly consult, at the request of any of them, on any question arising out of the interpretation or application of this Agreement. Any disputes concerning the interpretation or application of this agreement shall be settled by friendly consultations between the Parties.

2. Paragraph 1 shall not prevent the Parties from having recourse to dispute settlement under the WTO Agreement.

ARTICLE 18

Entry into force and termination

1. This Agreement shall, after its signature by the Parties, enter into force upon the date on which the Parties have notified each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. Unless otherwise stipulated the termination of this agreement shall not affect the validity or duration of any arrangements or any specific rights and obligations made under it.

3. This Agreement may be amended by mutual agreement of the Parties in writing. Any amendment shall enter into force on the date on which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

4. This Agreement shall remain in force for a period of five years from the date of its entry into force. Thereafter, it shall be extended automatically for further periods of five years each unless either Party notifies the other in writing at least three months prior to the end of the relevant five-year period of an intention not to extend the Agreement.

5. This Agreement may be terminated at any time upon one year's written notice.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish and Hebrew languages.

English and Hebrew shall be the authentic languages.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1331):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 16 febbraio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 aprile 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 e 8 maggio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2711):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 giugno 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 20 giugno, 24 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0073

LEGGE 18 marzo 2008, n. **54.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; *b)* Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE
(GNSS) - GALILEO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
BETREFFENDE EEN CIVIEL GLOBAAL SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM
(CIVIL GLOBAL NAVIGATIONS SATELLITE SYSTEM)
(GNSS) – GALILEO
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN
EN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

ACORDO DE COOPERAÇÃO
RELATIVO A UM SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE
(GNSS) - GALILEU
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, POR OUTRO

MAAILMANLAAJUISTA SIVIILISATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄÄ
(GNSS) – GALILEO – KOSKEVA
EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
JA KIINAN KANSANTASAVALLAN VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS

SAMARBETSAVTAL
OM ETT CIVILT GLOBALT SYSTEM FÖR SATELLITNAVIGERING
(GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)
(GNSS) – GALILEO
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER
OCH FOLKREPUBLIKEN KINAS REGERING

中华人民共和国和欧洲共同体及其成员国
关于民用全球卫星导航系统（伽利略计划）
合 作 协 定

ACUERDO DE COOPERACIÓN
SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(GNSS) - GALILEO
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS
Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

SAMARBEJDSAFTALEN
OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM
(GNSS) - GALILEO -
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER
OG FOLKEREPUBLIKKEN KINA

KOOPERATIONSABKOMMEN
ÜBER EIN GLOBALES ZIVILES SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEM
(GNSS) - GALILEO
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN
UND DER VOLKSREPUBLIK CHINA

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
(GNSS) - GALILEO
ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
(GNSS) - GALILEO
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ACCORD DE COOPÉRATION
CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE
(GNSS) - GALILEO
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO AD UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE
(GNSS) - GALILEO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI
E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, in seguito denominata anche "Cina",

da un lato, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la "Comunità",

e

le Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominate "Stati membri della Comunità",

dall'altro,

CONSIDERANDO i loro interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare per usi civili,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO in quanto contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Cina,

RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Cina nel campo delle attività di navigazione satellitare, in particolare il programma Beidou,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Cina, Europa e in altre regioni del mondo,

DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra la Cina e la Comunità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - programma GALILEO.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s'intende per:

a) "ampliamento", i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) o l'Area Differential Satellite Navigation System cinese (CWADSNS). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza / pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni;

b) "Beidou", il sistema di navigazione satellitare progettato, sviluppato e operato dalla Repubblica popolare cinese, che comprende un sistema di ampliamento;

c) "elementi locali di GALILEO", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali;

d) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi aperti, commerciali e per la sicurezza della vita umana;

e) "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari per fornire un servizio o per operare con un ampliamento regionale;

f) "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o simili assunto da una delle parti;

g) "interoperabilità", una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema;

h) "proprietà intellettuale" ha la definizione datane dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

i) "responsabilità", l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") o essere dettato da una norma giuridica ("responsabilità extra contrattuale").

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi qui di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

a) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi;

b) partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO;

c) offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi;

d) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;

e) adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione/trasmissione di segnali orari: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all'integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema. Le Parti possono modificare l'elenco di cui al paragrafo 1 con decisione del comitato direttivo misto istituito a norma dell'articolo 14.

2. Se richiesta dalle Parti, l'eventuale estensione della cooperazione al servizio pubblico regolamentato di GALILEO, agli aspetti inerenti la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e ad elementi essenziali del controllo del segmento globale, nonché allo scambio di informazioni classificate GALILEO saranno oggetto di un distinto accordo da concludersi fra l'Unione europea e la Cina.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all'istituzione dell'impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell'impresa comune GALILEO. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

ARTICOLO 5

Tipologia delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le disposizioni delle rispettive leggi e regolamenti applicabili, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati nell'articolo 4.

2. Le Parti convengono di svolgere le attività di cooperazione di cui agli articoli da 6 a 13.

ARTICOLO 6

Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e il Ministero della Scienza e della tecnologia della Cina.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.

ARTICOLO 7

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio.

2. In tale contesto le parti si scambiano informazioni sulle frequenze registrate e chiedono adeguate assegnazioni di frequenze per GALILEO e Beidou allo scopo di assicurare la disponibilità dei loro servizi a vantaggio degli utenti di tutto il mondo e, in particolare, in Cina e nella Comunità.

3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, esse identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze.

4. Le Parti convengono di incaricare il comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazione efficaci in tale settore.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO nonché per promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del comitato direttivo di cui all'articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.

3. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti tutelano la proprietà intellettuale nell'osservanza delle pertinenti norme internazionali.

4. Le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell'UE di assoggettare tali prodotti ad un'autorizzazione di esportazione.

5. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra il Ministero cinese della Scienza e della tecnologia, l'Amministrazione nazionale cinese dello spazio e l'Agenzia spaziale europea.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le Parti sensibilizzano l'attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e la Cina studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le sue successive modifiche, l'azione comune 2000/401/PESC del Consiglio ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell'UE e della Cina.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e conseguire gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti la navigazione satellitare che possano presentarsi nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale, le Parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, alla certificazione e ai requisiti ed alle procedure per la concessione di licenze non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

4. A livello di esperti le Parti intendono organizzare una cooperazione e scambi attraverso il comitato di cui all'articolo 14 in materia di codici sulle norme, di navigazione, di attrezzature di ricezione a terra e di protezione delle applicazioni di navigazione. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti cinesi agli organismi di normalizzazione europei.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali

1. L'interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistema che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi.

2. A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.

A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.

3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre sono importanti obiettivi comuni.

4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS. Tale canale è utilizzato per garantire la continuità dei servizi GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo sono realizzati, in nome della Cina, dal ministero cinese della Scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea.

2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due organismi istituiscono un comitato direttivo GNSS, in seguito denominato il "comitato", per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti; il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui agli articoli da 4 a 12, fare raccomandazioni e sovraintendere alla loro attuazione;

b) offrire consulenza alle Parti sui mezzi più opportuni per migliorare ed intensificare la cooperazione in coerenza con i principi enunciati nel presente accordo;

c) verificare l'efficace applicazione e attuazione del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

4. Le Parti accolgono favorevolmente la partecipazione di un organismo cinese all'impresa comune (IC) secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 876 del Consiglio del 21 maggio 2002.

ARTICOLO 15

Scambio di informazioni

1. Le Parti adottano disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto, allo scopo di provvedere a tali consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell'industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità.

3. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 16

Finanziamento

1. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell'impresa comune GALILEO. L'importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

2. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore dopo la firma nel momento in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

2. La denuncia del presente accordo non incide sulla validità né sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, né di specifici diritti ed obblighi che siano sorti nel campo dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore alla data in cui le Parti si scambiano le note diplomatiche che informano l'altra Parte dell'avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'emendamento.

4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e cinese.

I testi in lingua inglese e in lingua cinese sono i soli facenti fede.

Hecho en Pekín, el treinta de octubre del dos mil tres.

Udfærdiget i Beijing den tredivte oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Peking am dreißigsten Oktober zweitausendunddrei.

Έγινε στο Πεκίνο, στις τριάντα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Beijing on the thirtieth day of October in the year two thousand and three.

Fait à Pékin, le trente octobre deux mille trois.

Fatto a Pechino, addi' trenta ottobre duemilatre.

Gedaan te Peking, de dertigste oktober tweeduizenddrie.

Feito em Pequim, em trinta de Outubro de dois mil e três.

Tehty Pekingissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Peking den trettionde oktober tjugohundratre.

二００三年十月三十日签于北京

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο *του* πρωτοτύπου *που* είναι κατατεθειμένο *στο* αρχείο *της* Γενικής Γραμματείας *του* Συμβουλίου *στις* Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

2 0 -11- 2003

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο *του* Συμβουλίου *της* Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

K. GRETSCHMANN
Directeur Général

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
(GNSS) - GALILEO
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA hereinafter also referred to as "China",

of the one part, and

THE EUROPEAN COMMUNITY hereinafter referred to as the "Community",

and

Parties to the Treaty establishing the European Community, hereinafter referred to as "Member States of the Community",

of the other part,

CONSIDERING the common interests in the development of a global navigation satellite system for civil use,

RECOGNISING the importance of GALILEO as a contribution to navigation and information infrastructure in Europe and China,

RECOGNISING the advanced state of China's satellite navigation activities, notably the Beidou programme,

CONSIDERING the increasing development of GNSS applications in China, Europe and other areas in the world,

DESIRING to strengthen the cooperation between China and the Community,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objective of the Agreement

The objective of the Agreement is to encourage, facilitate and enhance cooperation between the Parties within European and Chinese contributions to a civil global navigation satellite system (GNSS) – GALILEO programme.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement:

(a) "Augmentation" means regional or local mechanisms such as the European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS), or China's wide Area Differential Satellite Navigation System (CWADSNS). They provide the users of satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation(s) in use, and additional range/pseudo-range inputs or corrections to, or enhancements of, existing pseudo-range inputs. These mechanisms enable users to obtain enhanced performance;

(b) "Beidou" means a satellite navigation system including an augmentation system that is designed, developed and operated by the People's Republic of China;

(c) GALILEO local elements are local mechanisms that provide the users of GALILEO satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation in use. Local elements may be deployed for additional performance around airports, seaports and in urban or other geographically challenging environments. GALILEO will provide generic models for local elements;

(d) "GALILEO" means an autonomous civil European global satellite navigation and timing system under civil control, for the provision of GNSS services designed and developed by the Community and its Member States. The operation of GALILEO may be transferred to a private party. GALILEO envisages one or more services for open, commercial and safety of life purposes;

(e) "Global navigation, positioning and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation or timing signals to provide a service, or to operate with a regional augmentation;

(f) "Regulatory measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or similar action by a Party;

(g) "Interoperability" means at user level a situation where a dual-system receiver can use signals from two systems together for equal or better performance than by using only one system;

(h) "Intellectual property" shall have the meaning given in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, 14 July 1967;

(i) "Liability" means the legal accountability of a person or legal entity to compensate for damage caused to another person or legal entity in accordance with specific legal principles and rules. This obligation may be prescribed in an agreement (contractual liability) or in a legal norm (non-contractual liability);

ARTICLE 3

Principles of the cooperation

The Parties agreed to apply the following principles to cooperation activities covered by this Agreement:

(a) mutual benefit based on an overall balance of rights and obligations including contributions;

(b) partnership in the GALILEO Programme in accordance with the procedures and rules governing the management of GALILEO;

(c) reciprocal opportunities to engage in cooperative activities in European and Chinese GNSS projects;

(d) timely exchange of information that may affect cooperative activities;

(e) appropriate protection of intellectual property rights.

ARTICLE 4

Scope of cooperation activities

1. The sectors for cooperative activities in satellite navigation and timing are: scientific research, industrial manufacturing, training, application, service and market development, trade, radio-spectrum issues, integrity issues, standardisation and certification and security. The Parties may adapt the list in paragraph 1 by decision by the Joint Steering Committee established under Article 14.

2. Extending cooperation, if requested by the Parties, to GALILEO Public Regulated Service, system security features (definition, management, use) and critical control features of the GALILEO global segment as well as exchange of classified GALILEO-information, would be subject to an appropriate separate agreement to be concluded between European Union and China.

3. This Agreement shall not affect the application of the Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the GALILEO Joint Undertaking and the institutional structure established by it or any other Regulation or rule establishing a successor entity to the GALILEO Joint Undertaking. Nor does this Agreement affect the applicable laws, regulations and policies implementing non-proliferation commitments and export control for dual-use items and national domestic measures regarding security and controls of intangible transfers of technology.

ARTICLE 5

Forms of cooperation activities

1. Subject to their applicable laws and regulations, the Parties shall foster, to the fullest extent practicable, the cooperative activities under this Agreement with a view to providing comparable opportunities for participation in their activities in the sectors listed under Article 4.

2. The Parties agree to conduct the cooperative activities as referred to in Articles 6 to 13.

ARTICLE 6

Scientific research

The Parties shall promote joint research activities in the field of GNSS through European and Chinese research programmes including the European Community Framework Programme for Research and Development, and the research programmes of European Space Agency, and the Ministry of Science and Technology of China.

The joint research activities should contribute to planning the future developments of a GNSS for civil use.

Training activities shall be coordinated through the China-Europe GNSS Technical Training and Cooperation Centre established in Beijing.

ARTICLE 7

Radio spectrum

1. Building on past successes in the framework of the International Telecommunication Union, the Parties agree to continue cooperation and mutual support in radio-spectrum issues.

2. In this context the Parties shall exchange information on frequency filings and promote adequate frequency allocations for GALILEO and Beidou in order to ensure the availability of their services for the benefit of users world-wide and notably in China and in the Community.

3. Moreover, the Parties recognise the importance to protect radionavigation spectrum from disruption and interference. To this end they shall identify sources of interference and seek mutually acceptable solutions to combat such interference.

4. The Parties agree to task the Committee under Article 14 to define the appropriate mechanism in order to ensure effective contacts and collaboration in this sector.

ARTICLE 8

Industrial cooperation

1. The Parties encourage and support the cooperation between the industries of the two sides, including by the means of joint ventures with the objective of setting up of the GALILEO system as well as promoting the use and development of GALILEO applications and services.

2. The Parties will establish a joint advisory group on industrial cooperation under the Steering Committee set up under Article 14 in order to investigate and guide the cooperation on satellite manufacturing, launch services, ground station building, and application products.

3. To facilitate industrial cooperation the Parties shall protect intellectual property in accordance with the relevant international standards.

4. Exports by China to third countries of sensitive items related to the GALILEO programme will have to be submitted for prior authorisation by the competent GALILEO security authority, if the authority has recommended to the EU Member States that these items be subject to export authorisation.

5. The Parties encourage reinforced links between Ministry of Science and Technology of China, the Chinese National Space Administration, and the European Space Agency to contribute to the objectives of this Agreement.

ARTICLE 9

Trade and market development

1. The Parties encourage trade and investment in European and Chinese satellite navigation infrastructure, equipment, GALILEO local elements and applications.

2. To this end the Parties shall raise awareness of the public on GALILEO satellite navigation technology, identify potential barriers to growth in GNSS applications and take appropriate measures to facilitate this growth.

3. To identify and respond effectively to user needs the Community and China shall consider establishing a joint GNSS user forum.

4. This Agreement will not affect the rights and obligations of the Parties under the World Trade Organisation, relevant export control rules, Council Regulation (EC) No 1334/2000 and its subsequent amendments, Council Joint Action 2000/401/CFSP and other relevant international instruments such as the Hague International Code Of Conduct on Ballistic Missiles and other relevant EU Member States and Chinese legislation.

ARTICLE 10

Standards, Certification and Regulatory Measures

1. The Parties recognise the value of coordinating approaches in international standardisation and certification fora concerning global satellite navigation services. In particular the Parties will jointly support the development of GALILEO standards and promote their application world-wide.

One objective of the coordination is to promote broad and innovative use of the GALILEO services for open, commercial and safety of life purposes as a world-wide navigation and timing standard. The Parties agree to create favourable conditions for developing GALILEO applications.

2. Consequently, to promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on all satellite navigation related matters that arise in the International Civil Aviation Organisation, the International Maritime Organisation and the International Telecommunications Union.

3. At bilateral level the Parties shall ensure that measures relating to technical standards, certification and licensing requirements and procedures do not constitute unnecessary barriers to trade. Domestic requirements shall be based on objective, non-discriminatory, pre-established transparent criteria.

4. At expert level the Parties intend to organise cooperation and exchanges through the Committee under Article 14 on standards covering codes, navigation, ground receiver equipment and navigation application security. Moreover, the Parties shall promote the participation of Chinese representatives in European standardisation organisations.

ARTICLE 11

Development of global and regional GNSS systems

1. Interoperability of global and regional satellite navigation systems enhances the quality of services available to users. The Parties shall collaborate to define and implement system architectures allowing an optimal guarantee of GALILEO integrity and continuity of GALILEO services.

2. At the regional level the Parties shall cooperate on building a regional augmentation system based on the GALILEO system in China. Such a regional system is foreseen to provide regional integrity services additional to those provided by the GALILEO system globally.

At local level the Parties shall facilitate the development of GALILEO local elements.

ARTICLE 12

Security

1. The Parties are convinced of the need to protect Global Navigation Satellite Systems against misuse, interference, disruption and hostile acts.

2. The Parties shall take all practicable steps to ensure the continuity and safety of the satellite navigation services and the related infrastructure in their territories.

3. The Parties recognise that cooperation to ensure security of the GALILEO system and services are important common objectives.

4. Hence the Parties shall establish an appropriate consultation channel to address GNSS security issues. This channel shall be used to ensure the continuity of the GNSS services.

The practical arrangements and procedures are to be defined between the competent security authorities of both Parties.

ARTICLE 13

Liability and cost recovery

The Parties will cooperate, as appropriate, to define and implement a liability regime and cost recovery arrangements in order to facilitate the provision of civil GNSS services.

ARTICLE 14

Cooperative mechanism

1. The coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement shall be accomplished on behalf of China, by the Ministry of Science and Technology and, on behalf of the Community, by the European Commission.

2. In accordance with the objective in Article 1 these two entities shall establish a GNSS Steering Committee hereinafter referred to as the "Committee" for the management of this Agreement. This Committee shall consist of official representatives of each Party and it shall establish its own rules of procedure.

The functions of the Steering Committee shall include:

(a) promoting, making recommendations to and overseeing the different cooperative activities as mentioned in Articles 4 to 12;

(b) advising the Parties on ways to enhance and improve cooperation consistent with the principles set out in this Agreement;

(c) reviewing the efficient functioning and implementation of this Agreement.

3. The Committee shall, as a general rule, meet annually. The meetings should be held alternatively in the Community and in China. Extraordinary meetings may be organised at the request of either Party.

The costs incurred by the Committee or in its name shall be borne by the Party to whom members relate. The costs other than those for travel and accommodation which are directly associated with meetings of the Committee shall be borne by the host Party. The Committee may set up Joint Technical Working Groups on specific subjects where the Parties consider it appropriate.

4. The Parties welcome the participation of a relevant Chinese entity in the Joint Undertaking (JU) in accordance with the procedure laid out in Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002.

ARTICLE 15

Exchange of information

1. The Parties shall establish administrative arrangements and enquiry points in order to provide for these consultations and the effective implementation of the provisions of this Agreement.

2. The China-Europe GNSS Training and Technical Cooperation Centre established in Beijing shall contribute to preparing and distributing information on satellite navigation activities to industry representatives, scientists, journalists and the public in China and the Community.

3. The Parties shall encourage further information exchanges concerning satellite navigation among the institutions and enterprises of the two sides.

ARTICLE 16

Funding

1. China shall provide a financial contribution to the GALILEO Programme through the GALILEO Joint Undertaking. The amount and arrangements of the contribution will be subject to a separate agreement and in accordance with the institutional arrangements of Council Regulation (EC) No 876/2002 or any subsequent regulation.

2. When specific cooperative schemes of one Party provide for financial support to participants from the other Party, any such grants, financial or other contributions from one Party to the participants of the other Party in support of those activities shall be granted tax and customs exemption in accordance with the laws and regulations applicable in the territories of each Party.

ARTICLE 17

Consultation and dispute resolution

1. The Parties shall promptly consult, at the request of any of them, on any question arising out of the interpretation or application of this Agreement. Any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled by friendly consultations between the Parties.

2. Paragraph 1 shall not prevent the Parties from having recourse to dispute settlement under the WTO Agreement.

ARTICLE 18

Entry into force and termination

1. This Agreement shall, after its signature by the Parties, enter into force upon the date on which the Parties have notified each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any arrangements made under it or any specific rights and obligations that have accrued in the field of intellectual property rights.

3. This Agreement may be amended by mutual agreement of the Parties in writing. Any amendment shall enter into force on the date on which the Parties exchange diplomatic notes informing each other that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

4. This Agreement shall remain in force for a period of five years from the date of its entry into force. Thereafter, it shall be extended automatically for further periods of five years each. Either Party may, by giving three months' notice to the other in writing, terminate this Agreement.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish and Chinese languages.

English and Chinese shall be the authentic languages.

ACUERDO
SOBRE LA PROMOCIÓN, SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE GALILEO
Y LOS SISTEMAS GPS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
Y LAS APLICACIONES CONEXAS

DOHODA
O PODPOŘE, POSKYTOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ
DRUŽICOVÝCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ GALILEO A GPS
A NAVAZUJÍCÍCH APLIKACÍ

AFTALE
OM FREMME, TILRÅDIGHEDSSTILLELSE OG BRUG
AF DE SATELLITBASEREDE NAVIGATIONSSYSTEMER, GALILEO OG GPS,
SAMT TILHØRENDE ANVENDELSER

ABKOMMEN
ÜBER DIE FÖRDERUNG, BEREITSTELLUNG UND NUTZUNG VON GALILEO
UND GPS SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEMEN
UND VERBUNDENEN ANWENDUNGEN

GALILEO JA GPS SATELLIIDIPÕHISTE
NAVIGATSIOONISÜSTEEMIDE JA NENDEGA SEOTUD
RAKENDUSTE EDENDAMIST, PAKKUMIST JA KASUTAMIST
KÄSITLEV LEPING

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GALILEO
ΚΑΙ GPS ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

AGREEMENT
ON THE PROMOTION, PROVISION AND USE OF GALILEO
AND GPS SATELLITE-BASED NAVIGATION SYSTEMS
AND RELATED APPLICATIONS

ACCORD
SUR LA PROMOTION, LA FOURNITURE ET L'UTILISATION
DES SYSTÈMES DE NAVIGATION PAR SATELLITES DE GALILEO
ET DU GPS ET LES APPLICATIONS ASSOCIÉES

ACCORDO
CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO
DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO
E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE

NOLĪGUMS
PAR GALILEO UN GPS SATELĪTU NAVIGĀCIJAS SISTĒMU
UN SAISTĪTO PROGRAMMU VEICINĀŠANU,
NODROŠINĀŠANU UN IZMANTOŠANU

SUSITARIMAS
DĖL GALILEO IR GPS PALYDOVINIŲ NAVIGACIJOS
SISTEMŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ PROGRAMŲ
SKATINIMO, SUTEIKIMO IR NAUDOJIMO

A GALILEO, VALAMINT A GPS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZER ÉS
KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSAIK ELŐMOZDÍTÁSÁRÓL,
BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

FTEHIM
DWAR IL-PROMOZZJONI, IL-PROVVISTA U L-UŻU TA' SISTEMI TA'
NAVIGAZZJONI BIS-SATELLITA TA' GALILEO
U TAL-GPS U APPLIKAZZJONIJIET RELATATI

OVEREENKOMST
INZAKE DE BEVORDERING, DE BESCHIKBAARSTELLING EN HET GEBRUIK
VAN HET GALILEO- EN HET GPS-SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM
EN VERWANTE TOEPASSINGEN

UMOWA
W SPRAWIE PROMOWANIA, UŻYTKOWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG
SYSTEMÓW NAWIGACJI SATELITARNEJ GALILEO I GPS
ORAZ POWIĄZANYCH Z NIMI APLIKACJI

ACORDO
PARA A PROMOÇÃO, A OFERTA E A UTILIZAÇÃO
DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE GALILEO E GPS
E APLICAÇÕES CONEXAS

DOHODA
O PODPORE, POSKYTOVANÍ A VYUŽÍVANÍ
SATELITNÝCH NAVIGAČNÝCH SYSTÉMOV GALILEO A GPS
A S NIMI SÚVISIACICH APLIKÁCIÍ

SPORAZUM
O SPODBUJANJU, ZAGOTAVLJANJU IN UPORABI
SATELITSKIH NAVIGACIJSKIH SISTEMOV GALILEO
IN GPS TER PODOBNIH APLIKACIJ

SOPIMUS
GALILEO- JA GPS-SATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMIEN
JA NIIHIN LIITTYVIEN SOVELLUSTEN
EDISTÄMISESTÄ, TARJONNASTA JA KÄYTÖSTÄ

AVTAL
OM FRÄMJANDE, TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING
AV DE SATELLITBASERADE NAVIGATIONSSYSTEMEN GALILEO OCH GPS
OCH RELATERADE TILLÄMPNINGAR

ACCORDO
CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO E GPS E APPLICAZIONI CORRELATE

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

da un lato,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominate "Stati membri" e LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altro lato,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare noto come Global Positioning System (GPS, sistema di posizionamento globale), un sistema che fornisce segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione per fini civili e militari,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti forniscono al momento il servizio GPS di posizionamento standard per usi civili, commerciali e scientifici di natura pacifica in modo continuativo e a livello mondiale, senza percepire canoni diretti dagli utenti e prendendo atto del fatto che gli Stati Uniti intendono continuare a fornire tale servizio e futuri servizi di impiego civile di natura analoga alle stesse condizioni,

RICONOSCENDO che la Comunità europea sta sviluppando e conta di dotarsi di un sistema globale di segnali orari, navigazione e posizionamento satellitari a uso civile, denominato Galileo, che, nelle intenzioni, sarà compatibile a livello di radiofrequenza con il GPS e interoperabile con i servizi GPS civili a livello degli utenti,

RICONOSCENDO che i segnali GPS sono usati in tutto il mondo per i servizi di navigazione satellitare, compresi gli ampliamenti,

RICONOSCENDO che i sistemi GPS e Galileo a uso civile, se compatibili a livello di radiofrequenza e interoperabili a livello degli utenti, potrebbero aumentare il numero di satelliti visibili a partire da un punto qualunque del pianeta e contribuire alla possibilità di accesso ai segnali di navigazione da parte degli utenti civili in tutto il mondo,

RICONOSCENDO che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) fissa norme internazionali e pratiche consigliate e altri orientamenti in materia di utilizzo dei sistemi globali di navigazione satellitare per l'aviazione civile, che l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) fissa norme internazionali e altri orientamenti in materia di uso dei sistemi globali di navigazione satellitare per la navigazione marittima e che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) fissa regolamenti e procedure internazionali relativi al funzionamento dei sistemi globali di radionavigazione, nonché ad altri sistemi di radiocomunicazione,

DESIDERANDO fornire agli utenti e ai fornitori di apparati per la navigazione satellitare una gamma più ampia di servizi e possibilità, al fine di aumentare il numero di applicazioni per gli utenti, garantendo la tempo stesso la compatibilità a livello di radiofrequenza con i sistemi e le attrezzature già utilizzate,

DESIDERANDO promuovere l'apertura dei mercati e agevolare la crescita degli scambi commerciali di strumenti per i segnali orari e la navigazione globali, di servizi a valore aggiunto e di ampliamenti,

CONVINTI della necessità di prevenire e proteggersi contro un uso scorretto dei servizi globali di segnali orari e navigazione satellitari senza perturbare o degradare indebitamente i segnali a disposizione degli utenti civili,

CONVINTI della necessità di collaborare al fine di garantire che tutte le applicazioni pertinenti possano beneficiare pienamente di questa importante tecnologia,

RICONOSCENDO che sono auspicabili incontri per evitare o risolvere eventuali controversie che possono sorgere nell'ambito del presente Accordo, comprese quelle relative al modo in cui le Parti adempiono alle loro responsabile nel quadro dei loro rispettivi settori di competenza,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Finalità

1. L'obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci. Il presente Accordo è volto ad integrare e facilitare gli accordi in vigore tra le Parti, o che possano essere negoziati in futuro, relativi alla progettazione e all'attuazione di segnali orari e servizi di navigazione satellitari, ampliamenti o servizi a valore aggiunto per uso civile.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'ICAO o dall'OMI. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tali organismi.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominati "gli accordi dell'OMC").

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo i seguenti termini sono così definiti:

a) "Ampliamento", i meccanismi sotto controllo civile che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.

b) "Servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", significa il servizio di misurazione del tempo o di navigazione satellitari fornito da GPS o Galileo, compreso il servizio riservato a fini governativi.

c) "Fornitore di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", ogni governo o altra entità che fornisce servizi di misurazione del tempo o di navigazione satellitari a fini civili.

d) "Segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile", i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi.

e) "Fornitore di segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili", ogni governo o altra entità che fornisce segnali o ampliamenti GPS e/o Galileo.

f) "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che è classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti.

g) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, sviluppato dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea e da altre entità. GALILEO comprende un servizio aperto e uno o più servizi aggiuntivi, quale un servizio di salvaguardia delle vite umane, un servizio commerciale e un servizio riservato a fini governativi, quale il servizio PRS (Public Regulated Service, servizio pubblico regolamentato) ed eventuali ampliamenti forniti dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri o da altre entità.

h) "Apparecchiatura per la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio a valore aggiunto o per operare con un ampliamento.

i) "GNSS", Global Navigation Satellite System (sistema globale di navigazione satellitare).

j) "GPS", Global Positioning System Standard Positioning Service (sistema di posizionamento globale servizio di posizionamento standard) un servizio aperto, (o futuri servizi civili) fornito dal governo degli Stati Uniti per usi civili. Al momento il GPS è un servizio fornito dagli Stati Uniti nell'esercizio dei poteri governativi in quanto non è fornito su base commerciale, né offerto in concorrenza con uno o più fornitori del servizio. Il GPS comprende eventuali ampliamenti o miglioramenti al servizio forniti direttamente dal governo degli Stati Uniti.

k) "Proprietà intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

l) "Interoperabilità a livello utente", una situazione in base alla quale un ricevitore combinato che dispone di una linea ottica verso più satelliti GPS o Galileo è in grado di ottenere soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario a livello utente equivalenti o superiori alle soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario che possono essere ottenute con uno dei due sistemi singolarmente.

m) "Misura", ogni legge, regolamento, norma, procedura, decisione, azioni amministrativa o azione vincolante analoga adottata dalle Parti a livello nazionale o sopranazionale.

n) "Servizio militare di misurazione del tempo e navigazione satellitari", un servizio di misurazione del tempo e navigazione satellitari forniti da una Parte e studiati appositamente per rispondere alle esigenze delle forze armate.

o) "Compatibilità a livello di radiofrequenza", la garanzia che un sistema non provocherà interferenze che degradino in modo inaccettabile il servizio autonomo fornito dall'altro sistema.

p) "Servizio riservato a fini governativi", un servizio protetto di misurazione del tempo e navigazione satellitari ad accesso riservato fornito da una Parte e studiato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti governativi autorizzati.

q) "Servizio a valore aggiunto", un servizio o applicazione a valle, esclusi gli ampliamenti, che sfrutta i segnali orari o i servizi di navigazione satellitari civili in modo da fornire un beneficio o un grado di utilità aggiuntivi all'utente.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, l'Accordo si applica a tutte le misure adottate dalle Parti e relative ai segnali e ai fornitori di segnali orari e di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto e ai fornitori di servizi a valore aggiunto e alle apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione a livello globale.

La fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall'articolo 11 e dall'allegato del presente Accordo.

I servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

Interoperabilità e compatibilità a livello di radiofrequenza

1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari.

2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili.

3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato.

4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell'articolo 13 proseguirà il lavoro già in corso al fine di conseguire, tra l'altro:

a) la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilità di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza.)

b) una maggiore disponibilità e affidabilità del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo

c) interoperabilità livello degli utenti non militari.

5. Per garantire maggiormente la compatibilità a livello di radiofrequenza e l'interoperabilità dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile.

6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.

ARTICOLO 5

Norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati

Le Parti convengono di consultarsi prima di fissare misure:

(1) che stabiliscono, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un organismo regionale), norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure

(2) che hanno per effetto, diretto o indiretto, di rendere obbligatorio l'uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all'interno del proprio territorio (salvo che l'obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall'ICAO o dall'OMI).

ARTICOLO 6

Non discriminazione e commercio

1. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto.

2. Le Parti dichiarano che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.

3. Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

ARTICOLO 7

Accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile

1. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l'utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l'accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l'accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.

2. Le Parti si impegnano a fornire segnali destinati ai servizi di salvaguardia della vita con il livello di sicurezza richiesto, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali competenti.

ARTICOLO 8

Accesso aperto alle informazioni

1. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.

2. Qualora una Parte fornisca segnali orari o servizi di navigazione satellitari civili, oppure servizi a valore aggiunto per gli utenti civili che siano codificati o che siano dotati di altre caratteristiche che consentono al fornitore del servizio di navigazione globale di impedire l'accesso, la Parte, nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, consente ai produttori di apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali o ai fornitori di ampliamenti o di servizi a valore aggiunto dell'altra Parte, su base non discriminatoria, l'accesso alle informazioni necessarie per integrare tale codifica o altre caratteristiche simili all'interno delle loro apparecchiature, attraverso la concessione di licenze per le informazioni necessarie. o altri mezzi, a prezzi di mercato.

ARTICOLO 9

Proprietà intellettuale

Nessuna disposizione del presente Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.

ARTICOLO 10

Recupero dei costi per i segnali orari e di navigazione satellitari a uso civile

1. Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento.

2. Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall'ICAO e dall'OMI.

3. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.

ARTICOLO 11

Compatibilità con la sicurezza nazionale e uso dello spettro

1. Le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l'UIT. Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate.

2. Le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tal fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (di seguito denominati "Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia"), citato nell'allegato.

3. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia.

4. Per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro. Le Parti intendono proseguire nell'ammodernamento e nello sviluppo dei rispettivi sistemi mantenendo la sicurezza dei segnali civili comuni interoperabili e i benefici apportati da un mercato di tali segnali.

5. Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'allegato. Una parte che desideri modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici.

6. Una Parte non può opporsi all'adozione e all'attuazione della struttura di segnale alternativa specificata nella notifica salvo che, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, non manifesti preoccupazione sulla base della compatibilità con la sicurezza nazionale, come previsto nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia, oppure sulla base della compatibilità a livello di radiofrequenza. Qualora una parte manifesti preoccupazioni in relazione alla compatibilità a livello di radiofrequenza o in relazione alla sicurezza nazionale, le Parti avviano senza indugio consultazioni per accertarsi che le strutture alternative dei segnali rispettino i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e di compatibilità a livello di radiofrequenza, utilizzando per l'analisi di compatibilità i documenti relativi ad ipotesi e metodologia indicati in allegato.

7. Le Parti convengono di utilizzare per il sevizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in allegato. Le Parti collaborano senza indugio al fine di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi. Qualora una parte modifichi la propria modulazione del servizio aperto di Galileo o del futuro segnale civile del GPS III o vi apporti delle aggiunte, in applicazione della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6, l'altra Parte non è tenuta a modificare la sua modulazione, né ad integrarla.

8. Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

ARTICOLO 12

I servizi di ricerca e soccorso del GPS e Galileo

Dato che è previsto un servizio di ricerca e soccorso mondiale sia per Galileo che per la prossima generazione di satelliti GPS, le Parti convengono che tali servizi saranno compatibili a livello delle radiofrequenze e, nella misura maggiore possibile, interoperabili a livello degli utenti. Le Parti collaborano, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o preso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.

ARTICOLO 13

Modalità

1. Le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti convenuti di comune accordo. Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti. La partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.

2. In applicazione del paragrafo 1 sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:

a) un gruppo di lavoro sulla compatibilità a livello di radiofrequenza per i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per impieghi civili;

b) un gruppo di lavoro sul commercio e le applicazioni in campo civile;

c) un gruppo di lavoro per promuovere la cooperazione sulla progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di misurazione del tempo e navigazione satellitari per impieghi civili;

d) un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza legate al GPS e a Galileo, compreso lo scambio di informazioni su possibili applicazioni per i servizi riservati a fini governativi e le interazioni tra i rispettivi segnali. Il gruppo si incaricherà inoltre di definire concretamente la procedura di notifica e consultazione di cui all'articolo 11, nonché le possibili interfacce.

3. Le Parti possono stabilire, come opportuno, i mandati dei gruppi di lavoro istituiti in applicazione del paragrafo 1.

4. Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun paese, impresa, persona, organismo o governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della parte di origine.

5. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS.

6. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'allegato al presente Accordo.

7. Le Parti si riuniscono a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.

ARTICOLO 14

Attività future

Le Parti intendono avviare discussioni su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente, per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo. Nell'ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all'anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l'istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentono le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.

ARTICOLO 15

Attività nelle sedi internazionali

Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l'ICAO, l'UIT, l'OIM, l'OMC e gli altri organismi e sedi pertinenti.

ARTICOLO 16

Finanziamento

Ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

ARTICOLO 17

Consultazione e composizione delle controversie

1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti.

2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessità per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafi 5 e 6.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.

ARTICOLO 18

Definizione di "Parti"

Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati membri, oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e, d'altro lato, gli Stati Uniti.

ARTICOLO 19

Responsabilità

1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo.

2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie. L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo a partire del primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie a tal fine.

4. La Comunità europea agisce da depositario del presente Accordo.

5. Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo è estese automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo.

6. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.

7. Le Parti riesaminano l'attuazione del presente Accordo nel 2008 e, a quell'epoca, possono decidere di modificarlo a norma della procedura di cui al paragrafo 6.

8. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

Fatto a Dromoland Castle, Co. Clare, il giorno 26 di giugno 2004, in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

ALLEGATO

STRUTTURA DEI SEGNALI GPS E GALILEO

(1) Per ragioni di compatibilità con la sicurezza nazionale, di prevenzione di interferenze inaccettabili delle radiofrequenze e di adeguatezza delle prestazioni del GNSS, le Parti convengono le strutture di base dei segnali descritte in seguito:

- Il servizio riservato a fini governativi Galileo in banda 1559-1610 MHz che utilizza una modulazione a coseno di tipo BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 15.345 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 2.5575 mega-chip al secondo (Mcps) centrata a 1575.42 MHz (modulazione cosena di tipo BOC (15, 2.5)), e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito.

- Le strutture dei segnali di Galileo utilizzate per uno o tutti i servizi, compreso il servizio aperto (OS, Open service), il servizio di salvaguardia della vita (SoL, Safety-of-Life service), e il servizio commerciale (CS, Commercial Service), nella banda 1559-1610 MHz utilizza una modulazione BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 1.023 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 1.023 mega-chip al secondo (Mcps) (BOC (1,1)) centrata a 1575.42 MHz, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito.

- La struttura del segnale GPS nella banda 1559-1610 MHz, centrata a 1575.42 MHz, sarà una modulazione BPSK (Binary Phase Shift Key) con una frequenza di codifica di 1.023 Mcps; una modulazione BPSK con una frequenza di codifica di 10.23 Mcps; e una modulazione BOC con una frequenza sottoportante a 10.23 MHz e una frequenza di codifica di 5.115 Mcps, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses" menzionato in seguito. In futuro, a tale struttura di segnale sarà aggiunta una modulazione BOC (1, 1) centrata a 1575.42 MHz.

(2) Le ipotesi e la metodologia riservate utilizzate per determinare i criteri di compatibilità con la sicurezza nazionale, nonché i criteri stessi, sono contenuti nei seguenti documenti: National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (di seguito, "Parte 1", "Parte 2" e "Parte 3" rispettivamente) datato 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tali documenti convenuti di comune accordo a norma del paragrafo 6, lettera a) del presente Allegato. L'accesso alla Parte 1, alla Parte 2 e alla Parte 3 è riservato agli Stati Uniti e agli Stati membri che aderiscono all'accordo denominato General Security of Military Information Agreement (di seguito, "GSOMIA") o a un accordo di tipo General Security of Information Agreement (di seguito, "GSOIA") con gli Stati Uniti, accordi che concedono l'accesso, la conservazione, l'utilizzo e la diffusione di questi documenti riservati. Qualora, in futuro, la Comunità europea e gli Stati Uniti concludano un accordo applicabile in materia di sicurezza delle informazioni, tale accordo si applicherà all'accesso, alla conservazione, all'utilizzo e alla diffusione della Parte 1, della Parte 2 e della Parte 3. Per il momento, ai rappresentanti della Commissione europea e al personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea è garantito l'accesso orale e visivo alla Parte 2 ai fini dell'attuazione e del rispetto del presente Accordo, in base a un nulla osta di sicurezza stabilito con uno Stato membro che abbia sottoscritto un GSOMIA o un GSOIA con gli Stati Uniti, a norma delle procedure e delle leggi dello Stato membro e del GSOMIA o GSOIA con gli Stati Uniti. Ai rappresentanti della Commissione europea e ai membri del personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea sarà concesso l'accesso alla Parte 1 e alla Parte 3 in base alle norme di sicurezza applicabili. Le informazioni riservate saranno protette in ogni momento e potranno essere maneggiate solo presso strutture dotate di nulla osta di sicurezza a norma delle procedure e delle leggi di sicurezza applicabili e del GSOMIA o del GSOIA.

(3) Le ipotesi per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza sono contenute nel seguente documento: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses", 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

(4) La metodologia per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza è contenuta nel seguente documento: "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses", datato 18 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

(5) La previsione di scostamenti orari tra l'orario di sistema di Galileo e quello del GPS nei messaggi di navigazione dei rispettivi servizi è illustrata nel seguente documento: "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" datato 20 marzo 2003, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

(6) a) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" saranno decisi di comune accordo da un sottogruppo del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), composto dai rappresentanti degli Stati Uniti, da un lato, e dai rappresentanti della Commissione europea, che agisce a nome della Comunità europea, che hanno accesso a tali documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, e dai rappresentanti degli Stati membri che hanno accesso a questi documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, dall'altro. Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.

b) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti che seguono saranno adottati di comune accordo dai rappresentanti delle Parti nel gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), compresi gli Stati Uniti: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses"; "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition". Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.

AGREEMENT
ON THE PROMOTION, PROVISION AND USE OF GALILEO AND GPS SATELLITE-BASED NAVIGATION SYSTEMS AND RELATED APPLICATIONS

THE UNITED STATES OF AMERICA,

of the one part,

and

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

CONTRACTING PARTIES to the Treaty establishing THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the "Member States", and THE EUROPEAN COMMUNITY,

of the other part,

RECOGNISING that the United States operates a satellite-based navigation system known as the Global Positioning System, a dual use system that provides precision timing, navigation, and position location signals for civil and military purposes,

RECOGNISING that the United States is currently providing the GPS Standard Positioning Service for peaceful civil, commercial, and scientific use on a continuous, worldwide basis, free of direct user fees, and noting that the United States intends to continue providing it, and similar future civil services under the same conditions,

RECOGNISING that the European Community is developing and plans to operate a civil global satellite navigation, timing and positioning system, GALILEO, which would be radio frequency compatible with GPS and interoperable with civil GPS services at the user level,

RECOGNISING that GPS signals are used worldwide for satellite-based navigation services including augmentations,

RECOGNISING that civil GPS and GALILEO, if radio frequency compatible and interoperable at the user level, could increase the number of satellites visible from any location on the Earth and aid accessibility to navigation signals for civil users worldwide,

RECOGNISING that the International Civil Aviation Organisation (ICAO) establishes international standards and recommended practices and other guidance applicable to the use of global satellite-based navigation systems for civil aviation, that the International Maritime Organisation (IMO) establishes international standards and other guidance applicable to the use of global satellite-based navigation systems for maritime navigation, and that the International Telecommunication Union (ITU) establishes multilateral regulations and procedures applicable to the operation of global radio-navigation systems, as well as to other radio communication systems,

DESIRING to provide satellite navigation users and equipment providers with a broader range of services and capabilities, leading to increased user applications, while assuring radio frequency compatibility with systems and equipment already in use,

DESIRING to promote open markets and to facilitate growth in trade with respect to commerce in global navigation and timing goods, value-added services, and augmentations,

CONVINCED of the need to prevent and protect against the misuse of global satellite-based navigation and timing services without unduly disrupting or degrading signals available for civilian uses,

CONVINCED of the need to cooperate so that the benefits of this important technology are fully achieved for all relevant applications,

RECOGNISING that consultations are desirable for the purpose of avoiding or resolving any disputes that may arise under this Agreement, including those relating to the way in which the Parties discharge their respective responsibilities for the obligations within their areas of competence,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objectives

1. The objective of this Agreement is to provide a framework for cooperation between the Parties in the promotion, provision and use of civil GPS and GALILEO navigation and timing signals and services, value-added services, augmentations, and global navigation and timing goods. The Parties intend to work together, both bilaterally and in multilateral fora, as provided herein, to promote and facilitate the use of these signals, services, and equipment for peaceful civil, commercial, and scientific uses, consistent with and in furtherance of mutual security interests. This Agreement is intended to complement and facilitate agreements in force, or which may be negotiated in the future, between the Parties related to the design and implementation of civil satellite-based navigation and timing signals and services, augmentations, or value-added services.

2. Nothing in this Agreement shall supersede, modify or derogate from standards, procedures, rules, regulations and recommended practices adopted in ICAO, or IMO. The Parties confirm their intent to act in a manner consistent with these bodies' regulatory framework and processes.

3. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Parties under the Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organisation (hereinafter "the WTO Agreements").

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:

(a) "Augmentation" means civil mechanisms, which provide the users of satellite-based navigation and timing signals with input information, extra to that derived from the main constellation(s) in use, and additional range/pseudo-range inputs or corrections to, or enhancements of, existing pseudo-range inputs. These mechanisms enable users to obtain enhanced performance, such as increased accuracy, availability, integrity, and reliability.

(b) "Civil satellite-based navigation and timing service" means the civil satellite-based navigation or timing service provided by GPS or GALILEO, including secured governmental service.

(c) "Civil satellite-based navigation and timing service provider" means any government or other entity that provides civil satellite-based navigation or timing service.

(d) "Civil satellite-based navigation and timing signals" means the civil satellite-based navigation or timing signals provided by GPS or GALILEO, including secured governmental service signals.

(e) "Civil satellite-based navigation and timing signals provider" means any government or other entity that supplies GPS and/or GALILEO signals or augmentations.

(f) "Classified information" means official information that requires protection in the interests of national defense or foreign relations of the Parties, and is classified in accordance with applicable laws and regulations.

(g) "GALILEO" means an autonomous civil European global satellite-based navigation and timing system under civil control, developed by the European Community, its Member States, the European Space Agency and other entities. GALILEO includes an open service and one or more other services, such as a safety of life, commercial, and a secured governmental service, such as the Public Regulated Service ("PRS"), and any augmentations provided by the European Community, its Member States or other entities.

(h) "Global navigation and timing equipment" means any civil end user equipment designed to transmit, receive, or process satellite-based navigation and timing signals, to provide value-added services, or to operate with an augmentation.

(i) "GNSS" means Global Navigation Satellite System.

(j) "GPS" means the Global Positioning System Standard Positioning Service, an open service, (or future civil services) provided by the United States Government for civil use. GPS is currently provided by the United States in its exercise of governmental authority as it is neither supplied on a commercial basis nor offered in competition with one or more service suppliers. GPS includes any augmentation or improvements to that service provided directly by the United States Government.

(k) "Intellectual property" shall have the meaning found in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation, done at Stockholm, 14 July 1967.

(l) "Interoperability at the user level" is a situation whereby a combined system receiver with a mix of multiple GPS or GALILEO satellites in view can achieve position, navigation and timing solutions at the user level that are equivalent to or better than the position, navigation or timing solutions that could be achieved by either system alone.

(m) "Measure" means any law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action or similar binding action by the Parties at the national or supranational level.

(n) "Military satellite-based navigation and timing service" means a satellite-based navigation and timing service provided by a Party and specifically designed to meet the needs of defense forces.

(o) "Radio frequency compatibility" means the assurance that one system will not cause interference that unacceptably degrades the stand-alone service that the other system provides.

(p) "Secured governmental service" means a secured, restricted access satellite-based navigation and timing service provided by a Party and specifically designed to meet the needs of authorised governmental users.

(q) "Value-added service" means a downstream service or application, excluding augmentations, that uses civil satellite-based navigation and timing signals or services in a manner intended to provide additional utility or benefit to the user.

ARTICLE 3

Scope

Except as otherwise provided herein, this Agreement pertains to all measures established by the Parties concerning civil satellite-based navigation and timing signals and signal providers, civil satellite-based navigation and timing services and service providers, augmentations, value-added services and value-added service providers, and global navigation and timing goods.

The provision of military satellite-based navigation and timing services is outside the scope of this Agreement, except as provided in Article 4 as far as radiofrequency compatibility is concerned, Article 11 and in the Annex to this Agreement.

Secured governmental services are outside the scope of Articles 5 and 6, Article 8 paragraph 2, and Article 10, paragraph 3.

ARTICLE 4

Interoperability and Radio Frequency Compatibility

1. This Article is applicable to GPS and GALILEO as defined and, as far as radiofrequency compatibility is concerned, to all satellite-based navigation and timing services.

2. The Parties agree that GPS and GALILEO shall be radio frequency compatible. This paragraph shall not apply locally to areas of military operations. The Parties shall not unduly disrupt or degrade signals available for civil use.

3. The Parties also agree that GPS and GALILEO shall be, to the greatest extent possible, interoperable at the non-military user level. In order to achieve this interoperability and facilitate the joint use of the two systems, the Parties agree to realise their geodetic coordinate reference frames as closely as possible to the International Terrestrial Reference System. The Parties also agree to transmit the time offsets between GALILEO and GPS system times in the navigation messages of their respective services, as outlined in the document entitled "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition" referred to in the Annex.

4. The Parties agree that the radio frequency compatibility and interoperability working group established pursuant to Article 13 shall continue work already underway with a view toward achieving, inter alia:

(a) radio frequency compatibility in the modernisation or evolution of either system; (The Parties need to assess further the radiofrequency compatibility of GALILEO and GPS III).

(b) enhanced signal availability and reliability through complementary system architectures for the benefit of users worldwide.

(c) interoperability at the non-military user level.

5. To further ensure radio frequency compatibility and non-military service interoperability, the Parties shall ensure that their augmentations meet the requirements of ICAO, IMO and the ITU to which such Parties are bound and such other requirements as the Parties may find mutually acceptable.

6. Nothing in this Agreement shall supersede, modify or derogate from standards, procedures, rules, regulations and recommended practices adopted in the ITU. The Parties confirm their intent to act in a manner consistent with this body's regulatory framework and processes.

ARTICLE 5

Standards, Certification, Regulatory Measures, and Mandates

The Parties agree to consult with each other before the establishment of any measures:

(1) establishing, directly or indirectly (such as through a regional organisation), design or performance standards, certification requirements, licensing requirements, technical regulations or similar requirements applicable to civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, value-added services, global navigation and timing equipment, civil satellite-based navigation and timing signals or service providers, or value-added service providers; or

(2) that have the effect, directly or indirectly, of mandating the use of any civil satellite-based navigation and timing signals or services, value-added service, augmentation, or global navigation and timing equipment within its respective territory (unless the mandating of such use is expressly authorised by ICAO, or IMO).

ARTICLE 6

Non-Discrimination and Trade

1. The Parties affirm their non-discriminatory approach with respect to trade in goods and services related to civil satellite-based navigation and timing signals, augmentations, and value-added services.

2. The Parties affirm that measures with respect to goods and services related to civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, and value-added services should not be used as a disguised restriction on or an unnecessary obstacle to international trade.

3. The trade and civil applications working group established pursuant to Article 13 shall consider, inter alia, non-discrimination and other trade related issues concerning civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentations, value-added services, and global navigation and timing goods, including the potential for additional commitments in relevant bilateral or multilateral fora.

ARTICLE 7

Open Access to Civil Satellite-based Navigation or Timing Signals

1. Except for reasons of national security, the Parties shall not restrict either use of or access to the positioning, navigation and timing information of their respective open services by end users, including for augmentation. This provision does not preclude the ability to make access to such information by other entities, such as manufacturers of satellite based navigation and timing equipment, subject to non-discriminatory commercial arrangements.

2. The Parties shall endeavour to provide signals intended for safety of life services with the required level of safety as recognised by competent international bodies.

ARTICLE 8

Open Access to Information

1. Subject to applicable export controls, the Parties agree to make publicly available on a non-discriminatory basis, sufficient information concerning their respective unencrypted civil satellite-based navigation and timing signals and augmentations, to ensure equal opportunity for persons who seek to use these signals, manufacture equipment to use these signals, or provide value-added services which use these signals. Such information shall include, but not be limited to, signal specifications, including elements such as minimum usage conditions, radio frequency characteristics, and navigation message structure.

2. To the extent that a Party provides civil satellite-based navigation and timing signals or services, augmentation, or value-added service for civil users that is encrypted or otherwise has features that allow the global navigation service provider to deny access, the Party shall, subject to applicable export controls, afford to the other Party's manufacturers of global navigation and timing equipment or augmentation or value-added services providers, on a non-discriminatory basis, access to the information necessary to incorporate such encryption or other similar features into their equipment, through licensing of necessary information or other means at market prices.

ARTICLE 9

Intellectual Property

Nothing in this Agreement is intended to affect intellectual property rights related to global satellite-based navigation and timing signals, services or goods.

ARTICLE 10

Cost Recovery for Civil Satellite-Based Navigation and Timing Signals

1. The Parties shall each endeavour to provide open service navigation and timing signals without direct fees for end use or for augmentation.

2. To the extent that a Party pursues a system that would be used for charging fees for international aviation or maritime safety of life users, it intends to do so in a manner consistent with ICAO and IMO.

3. The Parties shall consult each other where appropriate on cost recovery policies. The Parties shall encourage practicable steps to ensure transparency and accountability for fees incurred in providing their services.

ARTICLE 11

National Security Compatibility and Spectrum Use

1. The Parties shall work together to promote adequate frequency allocations for satellite-based navigation and timing signals, to ensure radio frequency compatibility in spectrum use between each other's signals, to make all practicable efforts to protect each other's signals from interference by the radio frequency emissions of other systems, and to promote harmonised use of spectrum on a global basis, notably at the ITU. The Parties shall cooperate with respect to identifying sources of interference and taking appropriate follow-on actions.

2. The Parties intend to prevent hostile use of satellite-based navigation and timing services while simultaneously preserving services outside areas of hostilities. To this end, their respective satellite based navigation and timing signals shall comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the documents entitled "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (hereinafter "Criteria, Assumption and Methodology Documents"), referenced in the attached Annex, using the methodology and assumptions contained in the Criteria, Assumption and Methodology Documents.

3. The Parties agree that the signal structures specified in the Annex to this Agreement comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the Criteria, Assumption and Methodology Documents.

4. In order to maintain and continuously improve the quality and security of services, the systems will need to respond effectively to unforeseen changes in technology, user needs and the spectrum environment. The Parties intend to pursue modernisation and development of their respective systems while maintaining the security and market benefits of compatible and interoperable common civil signals.

5. The Parties shall inform and consult one another on the implementation of the baseline signal structures specified in the Annex. A Party shall notify the other Party in writing through diplomatic channels if it desires in the future to change or add to the baseline signal structures specified and agreed to in the Annex.

6. Unless a Party voices concerns on the basis of National Security Compatibility, as taken into account in the Criteria, Assumption and Methodology Documents, or on the basis of radio-frequency compatibility, within a time period of three months after its receipt of the notification mentioned in paragraph 5, that Party will not oppose the adoption and implementation of the alternative signal structure specified in the notification. If a Party voices National Security or radio-frequency compatibility concerns within that time period, the Parties shall without delay enter into consultations to verify that the alternative signal structures comply with the National Security Compatibility criteria set forth in the Criteria, Assumption and Methodology Documents and with radio-frequency compatibility, using the respective Assumptions and Methodology documents referred to in the Annex for compatibility analysis.

7. The Parties agree to use the common baseline modulation for the GALILEO Open Service and the future GPS III civil signal (Standard Positioning Service) as described in the Annex. The Parties shall work together without delay toward achieving optimisation of that modulation for their respective systems. If a Party changes or adds to its modulation for the GALILEO Open Service or the future GPS III civil signal, pursuant to the process set forth in paragraphs 5 and 6, the other Party shall not be obliged to change or add to its modulation.

8. The Parties agree to study the means to protect the secured governmental service in the context of national security compatibility, under the working group on security issues established in Article 13, paragraph (2)(d).

ARTICLE 12

GPS and GALILEO Search & Rescue Services

A global search and rescue service is planned for both GALILEO and future generations of GPS satellites. The Parties agree that these services shall be radio frequency compatible and to the greatest extent possible, interoperable at the user level. The Parties will cooperate as appropriate on matters related to global search and rescue services for GALILEO and future generations of GPS satellites at the COSPAS-SARSAT Council or at any other mutually agreeable forum.

ARTICLE 13

Modalities

1. The Parties shall establish working groups for mutually agreed upon topics. Each working group will include participation, as appropriate, from the competent authorities of the Parties. Third party participation in working groups shall be only by mutual consent of the Parties.

2. The following working groups shall be established pursuant to paragraph 1.

(a) A working group on radio frequency compatibility and interoperability for civil satellite-based navigation and timing services.

(b) A working group on trade and civil applications.

(c) A working group to promote cooperation on the design and development of the next generation of civil satellite-based navigation and timing systems.

(d) A working group on security issues relating to GPS and GALILEO, including information exchange on possible applications for secured governmental services, and including interactions between their respective signals. The group shall also work towards defining the details of the notification and consultation procedure referred to in Article 11, as well as possible interfaces.

3. The Parties may establish terms of reference for working groups established pursuant to paragraph 1, as appropriate.

4. All exchanges of information, equipment, technology or other data (including that which is classified), as well as the delivery of services, pursuant to this Agreement shall be subject to all applicable laws and regulations, including export control laws and regulations. All such information, equipment, technology or other data transferred shall be used only for the purposes of this Agreement and shall not be transferred to, or used by, any third country, firm, person, organisation or government without the prior written approval of the originating party.

5. Subject to applicable laws, regulations, and official governmental policies, the Parties agree to handle as expeditiously as possible license applications for the export of goods, information, technology or other data appropriate for the development and implementation of GALILEO or GPS.

6. Classified information relating to the implementation of this Agreement may be exchanged at working groups or otherwise only in accordance with the conditions set forth in paragraph 2 of the Annex to this Agreement.

7. The Parties shall meet as needed, and in principle once a year, to assess the need for working groups, define or modify working group terms of reference, and review working group progress.

ARTICLE 14

Follow-up Activities

The Parties intend to commence discussions of a follow-on agreement regarding potential cooperation between their respective independently funded and operated civil satellite-based navigation and timing systems for thc period following achievement by GALILEO of initial operational capability. In those discussions the Parties intend to explore various coordination options, such as creating a high-level interface council that would meet once or twice a year to discuss policy issues and future system planning, a small GPS-GALILEO secretariat to share interface data and provide day-to-day coordination, and liaison officers as mutually agreed.

ARTICLE 15

Activities in International Fora

To promote and implement the objectives of this Agreement, the Parties shall, as appropriate, cooperate on matters of mutual interest related to civil satellite-based navigation and timing signals and systems, value-added services, and global navigation and timing goods in ICAO, ITU, IMO, WTO and other relevant organisations and fora.

ARTICLE 16

Funding

Each Party shall bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this Agreement. Obligations of each Party pursuant to this Agreement are subject to the availability of appropriated funds.

ARTICLE 17

Consultation and Dispute Resolution

1. Any dispute arising under or related to the terms, interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation.

2. Representatives of the Council of the European Union and the European Commission, of the one part, and of the United States, of the other part, shall meet as needed for the consultations foreseen in paragraph 1 and in Article 5, Article 10 paragraph 3, and Article 11 paragraphs 5 and 6.

3. Nothing in this Agreement shall affect the Parties' right to recourse to dispute settlement under WTO Agreements.

ARTICLE 18

Definition of the Parties

For the purpose of this Agreement, "the Parties" shall mean the European Community or its Member States or the European Community and its Member States, within their respective areas of competence, on the one hand, and the United States, on the other.

ARTICLE 19

Responsibility and Liability

1. The Parties shall have responsibility for failure to comply with obligations under this Agreement.

2. If it is unclear whether an obligation under this Agreement is within the competence of either the European Community or its Member States, at the request of the United States, the European Community and its Member States shall provide the necessary information. Failure to provide this information with all due expediency or the provision of contradictory information shall result in joint and several liability.

ARTICLE 20

Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the European Community and its Member States and the United States inform the Depository through diplomatic notes that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. This Agreement shall be subject to accession by States that become Members of the European Union after the date it is signed by the Parties.

3. Notwithstanding paragraph 1, the Parties agree to provisionally apply this Agreement from the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose.

4. The European Community shall serve as the Depository for this Agreement.

5. This Agreement shall remain in force for ten years. At least three months before the end of the initial 10-year period, the Parties shall inform each other of their intention whether to extend the Agreement for a period of five years. Thereafter, it shall be extended automatically for additional five-year periods, unless the European Community and its Member States, on the one hand, or the United States, on the other, gives notice to the Depository in writing at least three months prior to the end of any subsequent five-year period, of its intention not to extend the Agreement.

6. This Agreement may only be amended by agreement of the Parties. Any amendment to this Agreement shall be subject to approval by the Parties in accordance with their respective internal procedures.

7. The Parties shall review the implementation of this Agreement in 2008 and, may consider at that time to amend it in accordance with the procedure in paragraph 6.

8. This Agreement may be terminated at any time upon one year's written notice.

Done at Dromoland Castle, Co. Clare, on the twenty-sixth day of June 2004, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovakian and Slovenian languages. English shall be the authentic language.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo
Předchozí text je ověřenym opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukoga peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου στις Βρυξέλλες
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal iddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secr Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Bru
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Brux
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperä
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Brusel.
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il-
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

- 2 -07- 2004

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreterarens/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

K. GRETSCHMANN
Directeur Général

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1376):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) l'8 marzo 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 aprile 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 aprile e 3 maggio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 9 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2630):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 7, 20 giugno; 24 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0074

LEGGE 18 marzo 2008, n. **55.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACUERDO DE COOPERACIÓN
SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS)
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS,
POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA

DOHODA O SPOLUPRACI
NA CIVILNIM GLOBALNIM DRUZICOVEM NAVIGACNIM SYSTEMU (GNSS)
MEZI EVROPSKÝM SPOLECENSTVIM A JEHO CLENSKÝMI STATY
NA JEDNE STRANE
A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHE

SAMARBEJDSAFTALE
OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITBASERET NAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

KOOPERATIONSABKOMMEN
ÜBER EIN GLOBALES ZIVILES SATELLITENNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS)
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER REPUBLIK KOREA ANDERERSEITS

ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING
TEISELT POOLT KOREA VABARIIGI VAHELINE
TSIVIILOTSTARBELIST ÜLEMAAILMSET
SATELLIITNAVIGATSIOONISÜSTEEMI (GNSS) KÄSITLEV
KOOSTÖÖLEPING

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS)

COOPERATION AGREEMENT
ON A CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES,
OF THE ONE PART,
AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART

ACCORD DE COOPÉRATION
CONCERNANT UN SYSTÈME MONDIAL DE NAVIGATION PAR SATELLITE
À USAGE CIVIL ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D'AUTRE PART

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA

SADARBĪBAS NOLĪGUMS
CIVILĀS GLOBĀLĀS NAVIGĀCIJAS PAVADOŅU SISTĒMAS (GNSS)
JOMĀ STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM,
NO VIENAS PUSES,
UN KOREJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES

UROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IR KORĖJOS RESPUBLIKOS
BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
DĖL CIVILINĖS PASAULINĖS NAVIGACIJOS
PALYDOVINĖS SISTEMOS (GNSS)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI,
MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT
A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS
NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS)

FTEHIM TA' KOOPERAZZJONI
DWAR SISTEMA ĊIVILI GLOBALI TA' NAVIGAZZJONI BIS-SATELLITA (GNSS)
BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA
MINN NAĦA U
R-REPUBBLIKA TAL-KOREA MIN-NAĦA L-OĦRA

SAMENWERKINGOVEREENKOMST BETREFFENDE
EEN CIVIEL MONDIAAL SATELLIETNAVIGATIESYSTEEM
(CIVIL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) (GNSS)
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS
EN DE REPUBLIEK KOREA, ANDERZIJDS

UMOWA O WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE GLOBALNEGO SYSTEMU NAWIGACJI SATELITARNEJ (GNSS)
DO CELÓW CYWILNYCH
POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI,
Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ KOREI, Z DRUGIEJ STRONY

ACORDO DE COOPERAÇÃO
RELATIVO A UM SISTEMA MUNDIAL CIVIL DE NAVEGAÇÃO POR SATÉLITE (GNSS)
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS,
POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DA COREIA, POR OUTRO

DOHODA O SPOLUPRACI
NA CIVILNOM GLOBALNOM SATELITNOM NAVIGACNOM SYSTEME (GNSS)
MEDZI EUROPSKYM SPOLOCENSTVOM A JEHO CLENSKÝMI STATMI
NA JEDNEJ STRANE
A KOREJSKOM REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

SPORAZUM O SODELOVANJU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI
NA ENI STRANI TER REPUBLIKO KOREJO NA DRUGI STRANI,
NA PODROČJU GLOBALNEGA SATELITSKEGA NAVIGACIJSKEGA SISTEMA
ZA CIVILNO UPORABO

MAAILMANLAAJUISTA SIVIILISATELLIITTINAVIGOINTIJÄRJESTELMÄÄ (GNSS)
KOSKEVA EUROOPAN YHTEISÖN
JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
JA KOREAN TASAVALLAN
YHTEISTYÖSOPIMUS

SAMARBETSAVTAL
OM ETT CIVILT GLOBALT SYSTEM FÖR SATELLITNAVIGERING
(GLOBAL NAVIGATIONS SATELLITE SYSTEM – GNSS)
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER,
Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN KOREA, Å ANDRA SIDAN

구주공동체 및 그 회원국과 대한민국 간
전지구적 민간 위성 항법 시스템에 관한 협력 협정

ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA

LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito denominata "la Comunità")

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate "gli Stati membri della Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA (di seguito denominata "Corea"),

dall'altra,

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (in appresso denominato "GNSS") ad uso civile,

RICONOSCENDO l'importanza di GALILEO quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Corea,

RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Corea nel campo delle attività di navigazione satellitare,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Corea, Europa e altre regioni del mondo.

HANNO CONCLUSO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Scopo dell'Accordo

L'obiettivo dell'Accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le Parti nel settore della navigazione satellitare civile globale nell'ambito dei contributi dell'Europa e della Corea per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS).

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono così definiti:

a) "Potenziamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.

b) "GALILEO": il sistema satellitare europeo autonomo di posizionamento, navigazione e sincronizzazione a copertura globale a scopi civili per la fornitura di servizi GNSS progettato e sviluppato dalla Comunità, dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO intende offrire servizi ad accesso aperto, servizi commerciali, servizi di soccorso e servizi di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni di accesso per soddisfare le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico.

c) "Elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO con informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali.

d) "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a livello globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale.

e) "Misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, politica o azione amministrativa.

f) "Interoperabilità": una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi distinti per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.

g) "Proprietà intellettuale": si riferisce alla definizione di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

h) "Responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") oppure da una norma di legge ("responsabilità extracontrattuale").

i) "informazioni classificate": informazioni, provenienti dall'UE o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che devono essere protette da divulgazioni non autorizzate che danneggerebbero in vario modo gli interessi essenziali, compresa la sicurezza nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Tali informazioni sono classificate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni pertinenti e devono essere protette contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.

ARTICOLO 3

Principi della cooperazione

Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:

1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti.

2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO.

3. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, degli Stati membri e della Corea.

4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.

5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente Accordo.

6. Libertà di fornire di servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti.

7. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle Parti.

ARTICOLO 4

Ambito delle attività di cooperazione

1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, potenziamenti, sicurezza, responsabilità e recupero dei costi. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo GNSS istituito a norma dell'articolo 14.

2. Il presente accordo non comprende la cooperazione fra le Parti nei seguenti settori. Se le Parti concordano che vantaggi reciproci deriveranno dall'estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti, esse devono negoziare e concludere accordi adeguati:

2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte al controllo di esportazione e a misure di regolamentazione di non proliferazione applicabili nella Comunità europea o negli Stati membri,

2.2. crittografia e sicurezza delle informazioni di GALILEO (INFOSEC)

2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),

2.4. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,

2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, realizzazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché

2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.

3. Il presente Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente Accordo non incide neanche sulle misure regolamentari pertinenti che attuano gli impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, compreso il controllo di trasferimenti tangibili di tecnologia, né sulle misure di sicurezza nazionali.

ARTICOLO 5

Forme delle attività di cooperazione

1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.

2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.

ARTICOLO 6

Spettro radio

1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.

2. In questo contesto, le Parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenze e incoraggiano l'assegnazione adeguata di frequenze per GALILEO e il futuro GNSS coreano, compreso il sistema di potenziamento basato in satelliti SBAS per assicurare la disponibilità dei servizi GALILEO agli utenti in tutto il mondo, in particolare in Corea e nella Comunità.

3. Riconoscendo l'importanza di proteggere lo spettro di radionavigazione da perturbazioni e interferenze, le Parti identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per eliminare questo problema.

4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore.

5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU per le radiocomunicazioni.

ARTICOLO 7

Ricerca scientifica

Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connessi al GNSS.

Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.

Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.

ARTICOLO 8

Cooperazione industriale

1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione della Corea alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali coreane, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico di effettuare le ricerche necessarie e orientare la cooperazione nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.

3. Per agevolare la cooperazione industriale le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle norme internazionali pertinenti stabilite dall'accordo TRIPS e alle convenzioni internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie, compresi mezzi efficaci per assicurare il rispetto delle norme.

4. Le esportazioni della Corea verso paesi terzi di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO e sottoposti al controllo da parte dell'autorità del programma GALILEO competente in materia di sicurezza, devono ottenere l'autorizzazione preliminare di quest'ultima. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente accordo instaura un meccanismo appropriato che consente alle Parti di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione.

5. Per contribuire agli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra l'Agenzia spaziale europea e i ministeri nonché le agenzie della Corea competenti in materia di GNSS.

ARTICOLO 9

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.

2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le Parti contraenti studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtù dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 10

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato ai fini della normalizzazione e certificazione internazionale in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le Parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la sincronizzazione. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.

2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

3. A livello bilaterale le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.

4. Le Parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire l'utilizzo di ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, il governo della Repubblica di Corea accorderà a Galileo, nel settore delle radiocomunicazioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri servizi analoghi.

5. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti della Corea agli organismi di normalizzazione europei.

ARTICOLO 11

Sviluppo di sistemi GNSS di potenziamento terrestre
di portata mondiale e regionale

1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità dei sistemi GALILEO/EGNOS, la precisione e la continuità dei servizi GALILEO e EGNOS, nonché l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione, in Corea, di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti possono prevedere l'estensione di EGNOS nell' Asia orientale.

3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.

ARTICOLO 12

Sicurezza

1. Le Parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.

3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre è un importante obbiettivo comune.

4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 13

Responsabilità e recupero dei costi

Le Parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

ARTICOLO 14

Meccanismo di cooperazione

1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzate, a nome della Repubblica di Corea, dal governo della Corea e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.

2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, di seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno per mutuo consenso.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui all'Accordo, fare raccomandazioni alle Parti e sovraintendere alla loro attuazione;

b) consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente Accordo;

c) verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo; e di

d) esaminare la possibilità di estendere la cooperazione ai settori indicati all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Corea. Su richiesta di una delle Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute dalla Parte che ha designato o raccomandato il membro o i membri del Comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro misti per l'esame tecnico di particolari aspetti che le Parti ritengano appropriati, quali la cooperazione industriale e la normalizzazione.

4. Le Parti accolgono favorevolmente l'eventualità di una partecipazione della Corea all'Autorità di vigilanza europea per il GNSS, nel rispetto della pertinente normativa della Comunità europea e delle procedure e modalità che disciplinano questa partecipazione.

ARTICOLO 15

Finanziamento

1. Salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti, ciascuna di esse sopporta le spese derivanti dall'esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente Accordo. Le procedure e modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 comprenderanno un adeguato contributo finanziario al programma Galileo da parte del paese non membro dell'UE che decida di chiedere di far parte dell'Autorità di vigilanza.

2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si adoperano per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitale, materiali, dati ed attrezzature impegnate o utilizzate nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente Accordo.

3. Allorché progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari o di altro tipo erogati da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di dette attività beneficiano di esenzioni fiscali e doganali in conformità alle leggi e regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna Parte al momento in cui vengono corrisposte le suddette sovvenzioni o contributi finanziari o di altro tipo.

ARTICOLO 16

Scambio di informazioni

1. Le Parti prendono le occorrenti disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.

ARTICOLO 17

Consultazione e risoluzione delle controversie

1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte dalle Parti in via amichevole.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.

ARTICOLO 18

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

2. La cessazione del presente Accordo lascia impregiudicate la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono scaturiti in materia di proprietà intellettuale.

3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

4. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e continua ad essere in vigore successivamente a tale scadenza a meno che esso non sia denunciato da una delle Parti al termine del primo periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo mediante preavviso di almeno sei mesi notificato per iscritto all'altra parte.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo en Helsinki el nueve de septiembre de dos mil seis.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci připojili k této dohodě své podpisy v Helsinkách dne devátého září dva tisíce šest.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale i Helsingfors den niende september to tusind og seks.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten am neunten September des Jahres zweitausendundsechs in Helsinki ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad kahe tuhande kuuenda aasta üheksandal septembril Helsingis käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία στο Ελσίνκι την ενάτη Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες έξι.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement at Helsinki on the ninth day of September in the year two thousand and six.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord à Helsinki, le neuf septembre deux mille six.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo fatto a Helsinki, addì nove settembre dell'anno duemilasei.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu Helsinkos, divi tūkstoši sestā gada devītajā septembrī.

TAI PALIUDYDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgalioti atstovai du tūkstančiai šeštų metų rugsėjo devintą dieną Helsinkyje.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak a kettőezer-hatodik év szeptember havának kilencedik napján Helsinkiben aláírták ezt a megállapodást.

B'XHIEDA TA' DAN il-plenipotenzjarji hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim f'Helsinki fid-disa' jum ta' Settembru tas-sena elfejn u sitta.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld te Helsinki, de negende september tweeduizend en zes.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową w Helsinkach dziewiątego września roku dwa tysiące szóstego.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo, em Helsínquia, aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e seis.

Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu v Helsinkách 9. septembra 2006.

V potrditev navedenega so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum v Helsinkih dne devetega septembra leta dva tisoč šest.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen Helsingissä yhdeksäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakuusi.

TILL BEVIS HÄRPÅ har underteckade befullmäktigade undertecknat detta avtal i Helsingfors den nionde september år tjugohundrasex.

이상의 증거로 하기 전권대표는 2006년 9 월 9 일

헬싱키 에서 서명하였다.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1680):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 2 luglio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio 2007, 4 ottobre 2007 e 27 novembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3302):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, IX, X, XIV.

Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0075

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G802011/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.